

## CONTRATTO DI MANDATO

**Garofano Pratiche Doganali di Tarana & C. Sas**, con sede in **Ponte Chiasso (CO)** Via Catenazzi 3/b  
(nel prosieguo denominata anche "Mandataria") in persona del proprio legale rappresentante Sig. Tarana Adriano,

e

con sede in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_  
(nel prosieguo denominata/o "Mandante") in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. \_\_\_\_\_

### convengono e stipulano quanto segue

Il Mandante attribuisce al Mandatario, oltre all'incarico di effettuare le operazioni doganali e le attività connesse, ogni e più ampio potere, denanzi le Autorità Doganali, Sanitarie, Marittime e alle altre che ne necessitassero ai fini dell'espletamento del Mandato, fatta eccezione per le assunzioni di obbligazioni di pagamenti differiti nel tempo.

Il Mandante si impegna a trasmettere sotto la propria responsabilità al Mandatario tutta la documentazione e le informazioni necessarie all'espletamento delle attività richieste: documenti commerciali, certificati doganali, e ogni altra eventuale certificazione richiesta dalla natura dell'operazione, garantendo la correttezza e veridicità dei dati ivi riportati;

Il Mandante si impegna a fornire i certificati DV1 (Dichiarazione del valore in dogana) per ogni operazione, debitamente sottoscritta dall'importatore, e a richiesta del mandatario, tutta la documentazione inerente al valore della merce.

Il Mandante corrisponderà anticipatamente al Mandatario, ossia prima dell'espletamento delle operazioni doganali, gli importi necessari a sostenere esborsi, spese oneri attinenti l'espletamento del mandato.

Le Parti convengono che il Mandatario non potrà essere ritenuto responsabile nel caso in cui venga contestata dalla competente Agenzia delle Dogane violazione di norme doganali, civili, amministrative, penali, derivanti dall'operazione doganale effettuata, oggetto del presente Mandato, a meno che la contestazione dell'autorità non nasca da negligenza del mandatario nell'espletamento dell'incarico professionale.

Il Mandante- nell'ipotesi di una sua colpevole personale condotta – si obbliga a tenere indenne il Mandatario da tutti i danni derivanti dal compimento del mandato ivi compresa le maggiori somme che la Dogana potrà richiedere allo stesso in conseguenza di accertamento a posteriori, e le spese legali eventualmente – ma correttamente – affrontate per opporre la pretesa doganale.

Il Mandatario si impegna ad adempiere gli obblighi assunti con il presente mandato secondo l'ordinaria diligenza dello spedizioniere (ex art. 1710 c.c.) e in conformità alle norme deontologiche, e soprattutto professionali.

Il Mandatario si impegna a rendere note al Mandante ogni variazione nelle modalità di svolgimento del suo incarico che possano incidere sulle condizioni di esecuzione del mandato originariamente concordato, nonché le circostanze sopravvenute che richiedano un intervento del Mandante nell'espletamento delle operazioni doganali, o la sopportazione di costi aggiuntivi.

Il Mandatario certifica che le merci immagazzinate, spedite o trasportate su commissione del Mandante, che sono consegnate o prelevate per la consegna, sono immagazzinate, preparate e caricate in locali aziendali sicuri ed in aree di spedizioni di carico sicure.

Il Mandatario certifica che le merci immagazzinate, spedite o trasportate su commissione del Mandante, sono protette da interferenze non autorizzate nel corso della custodia, preparazione, carico e trasporto

Il Mandatario certifica che il personale impiegato per la custodia, preparazione, carico e trasporto delle merci è affidabile.

Il Mandatario certifica che i partner commerciali che agiscono per suo conto, sono a conoscenza della necessità che garantiscano anche loro la sicurezza della catena logistica.

Il Mandatario certifica che i partner commerciali che agiscono per suo conto, sono a conoscenza della necessità che garantiscano anche loro la sicurezza della catena logistica.

Il Mandatario si impegna a comunicare con tempestività e a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo dichiarato nel presente contratto ogni decisione dell' Autorità Doganale notificata a quest'ultimo nell'interesse esclusivo del Mandante e/o Cliente (ex art. 40 T.U.L.D.).


Il presente Contratto di mandato si intende rinnovato tacitamente alla naturale scadenza del 31 dicembre se non disdetto a mezzo raccomandata con preavviso di almeno 60 giorni.

Letto, confermato e sottoscritto dalle "Parti"

Li'

**Garofano Pratiche Doganali di Tarana Adriano & C. Sas** in persona del legale rappresentante

Sig. Adriano Tarana



Il Mandante

in persona del legale rappresentante *pro tempore*

Sig.